



**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO AL SERVIZIO SERVER WWW
PER LE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE
DELL'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE**

Art. 1

Viene concesso alle organizzazioni degli studenti ufficialmente riconosciute dall'Ateneo fiorentino l'accesso al servizio server World Wide Web (di seguito indicato come Servizio) da parte del Centro Servizi Informatici dell'Ateneo Fiorentino (di seguito indicato come CSIAF).

Per Servizio si intende la disponibilità di uno spazio disco su un elaboratore dello CSIAF, accessibile sulla rete Internet tramite il protocollo HTTP.

Art. 2

L'accesso al Servizio è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature disponibili.

Art. 3

Il Servizio ha una durata massima di 12 mesi, e deve comunque terminare entro il 1° novembre successivo alla data di stipula. Il Servizio può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi su esplicita richiesta dell'interessato prima della data di scadenza.

In caso di mancato rinnovo l'accesso al Servizio sarà disattivato.

Art. 4

Gli utenti possono manifestare liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi e reati.

In particolare si ricordano:

- il Codice di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003) e il Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze (D.R. 7 luglio 2004, n. 449);
- il DPR 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la Legge 22 Aprile 1941 in materia di disposizioni sul diritto di autore, con l'aggiornamento del comma 1/b aggiunto dall'Art. 1 D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore);
- le regole di buon comportamento che vanno sotto il nome di accesso alla rete GARR (Gruppo Armonizzazione Reti Ricerca).



Art. 5

Le organizzazioni dovranno nominare un Responsabile per il Servizio.

Il Responsabile ottiene l'accesso al Servizio e si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite il Servizio stesso, utilizzando l'*username* e la *password* a lui assegnati.

Si ricorda che *username* e *password* sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi.

Art. 6

E' vietato usare il Servizio:

- a) in modo difforme dalle norme dettate dai responsabili della rete GARR; in particolare è vietata attività di propaganda politica ed attività commerciale;
- b) in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative;
- c) per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Ateneo;
- d) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- e) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- f) per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- g) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.).

E' vietato cedere a terzi (gratuitamente o a pagamento) l'utilizzo del Servizio.

Inoltre il Responsabile si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il proprio accesso.

E' vietato usare l'anonimato.

In caso di abuso dell'utente, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, può essere sospeso o cancellato l'accesso al servizio.

Art. 7

Lo CSIAF non è tenuto a fornire consulenza sulla configurazione delle apparecchiature a disposizione dell'Utente. Attività di supporto verrà erogata compatibilmente con gli impegni e le disponibilità di personale dello CSIAF.

Lo CSIAF non si ritiene responsabile di eventuali danni recati all'Utente a causa di guasti e/o malfunzionamenti degli apparati di gestione del servizio.

Data,

Per accettazione complessiva
del presente Regolamento
(Firma del Responsabile del Servizio)

.....